

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI CONCILIAZIONE

Oggi 21 Luglio 2016 innanzi alla Dott.ssa Monterosso nella causa recante n. R.G. n. 1711/2016 sono presenti il Dott. Enrico Vulpiani, assistito dall'Avv. Fabio Santoro, ed il Dott. Massimo Felice De Rosa, assistito dall'Avv. Daniela Dal Bo, i quali, premesso che:

- Con ricorso notificato a mezzo posta il Sig. Enrico Vulpiani adiva l'Ill.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via decisoria, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullabile e/o inesistente il contratto di collaborazione a progetto ex D.Lgs. 276/2003 sottoscritto tra il dott. Enrico Vulpiani e l'on. Massimo Felice De Rosa: per l'effetto accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso, ed è tutt'ora in corso, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario pieno, sin dalla data del 3 giugno 2013 (o dalla diversa data eventualmente ritenuta di giustizia) con l'on. Massimo Felice De Rosa, con inquadramento del lavoratore al III del CCNL Studi professionali (o con applicazione del maggiore o minore livello di inquadramento ritenuto di Giustizia o del diverso CCNL ritenuto applicabile al dedotto rapporto di lavoro); accertare e dichiarare il diritto del dott. Enrico Vulpiani – per il periodo di lavoro dal 3 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – al pagamento da parte dell'on. Massimo Felice De Rosa della somma di € 15.970,55 a titolo di differenze retributive (tutte), € 1.718,93 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nonché un T.F.R. pari ad € 3.957,00, per un totale di € 21.646,48, o la differente somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia; per l'effetto condannare l'on. Massimo Felice De Rosa – per il periodo di lavoro dal 3 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 – al pagamento in favore del dott. Enrico Vulpiani della somma di € 15.970,55 a titolo di differenze retributive (tutte), € 1.718,93 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nonché un T.F.R. pari ad € 3.957,00, per un totale di € 21.646,48, o la differente somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia; accertare e dichiarare*

Enrico Vulpiani
Massimo Felice De Rosa

F. Santoro
D. Dal Bo

cc. Social
1

nullo e/o inesistente e/o inefficace e/o illegittimo il recesso intimato dall'on. Massimo Felice De Rosa nei confronti del dott. Enrico Vulpiani avente decorrenza dal 31 dicembre 2015, e, per l'effetto, reintegrarlo nel posto di lavoro; accertare e dichiarare il diritto del dott. Enrico Vulpiani al pagamento da parte dell'on Massimo Felice De Rosa di una retribuzione mensile pari ad € 1.441,37 (pari alla retribuzione tabellare di cui al III livello del CCNL Studi Professionali), o pari alla diversa somma (maggiore o minore) che dovesse essere ritenuta di giustizia, a decorrere dal 1 gennaio 2016 fino all'effettivo ripristino del sinallagma contrattuale; condannare l'on. Massimo Felice De Rosa al pagamento in favore del dott. Enrico Vulpiani di una retribuzione mensile pari ad € xxxxx (pari alla retribuzione tabellare di cui al III livello del CCNL Studi Professionali), o pari alla diversa somma (maggiore o minore) che dovesse essere ritenuta di giustizia, a decorrere dal 1 gennaio 2016 fino all'effettivo ripristino del sinallagma contrattuale; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle somme di cui ai punti che precedono anche a titolo di mancato adempimento e/o risarcimento per equivalente; condannare l'on. Massimo Felice De Rosa al pagamento in favore del ricorrente degli interessi e rivalutazione monetaria sulle predette somme dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo; condannare l'on. Massimo Felice De Rosa – in relazione al periodo di lavoro subordinato accertato – alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale del dott. Enrico Vulpiani e conseguentemente al pagamento in favore dell'INPS dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti e non versati per lo svolgimento di lavoro subordinato calcolati sulla base delle retribuzioni effettivamente maturate ed accertate in giudizio; in via subordinata e decisoria: laddove il giudice dovesse ritenere legittimo il contratto di collaborazione a progetto stipulato tra le parti, si chiede dichiararsi comunque nullo e/o illegittimo e/o inefficace il recesso intimato con efficacia dal 31 dicembre 2015 e, conseguentemente, condannarsi il datore di lavoro al pagamento in favore del dott. Enrico Vulpiani del compenso mensile contrattuale con decorrenza dal gennaio 2016, fino all'effettivo è richiesto ripristino del sinallagma contrattuale o fino alla

Enrico Vulpiani
Massimo Felice De Rosa

Luca
De Rosa

Il Giudice
2

scadenza pattuita del contratto; in generale e comunque, condannare l'on Massimo Felice De Rosa, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese legali, competenze ed onorari, oltre 15% per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Santoro per anticipo fattone quale difensore antistatario".

- si costituiva in giudizio il Dott. Massimo Felice De Rosa contestando le domande del ricorrente e spiegando domanda riconvenzionale nei confronti del Dott. Vulpiani;
- nelle more della prima udienza, con lettera datata 10.05.2016, il Dott. De Rosa comunicava in via cautelativa la risoluzione del rapporto di lavoro con il Dott. Vulpiani per l'ipotesi di suo ripristino all'esito del presente giudizio;
- con lettera del 2.06.2016 e successivo ricorso giudiziale innanzi a codesto Ill.mo Tribunale, iscritto al n. R.G. 26352/2016, il Dott. Vulpiani anche impugnava il licenziamento intimatogli con lettera del 10.05.2016;

Ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, dichiarano di voler conciliare, come in effetti conciliano, il presente giudizio alle seguenti inscindibili condizioni:

- 1) il Dott. Massimo Felice De Rosa, pur senza nulla riconoscere in ordine alle pretese avversarie, che contesta, al fine di evitare l'alea del giudizio, offre al Dott. Enrico Vulpiani, a fronte della accettazione della definitiva cessazione del rapporto di lavoro e della rinuncia al presente giudizio ed al giudizio recante n. R.G. 26352/2016 nonché ad ogni altra diversa pretesa, la somma netta di € 9.000,00 (novemila/00) a titolo di transazione generale novativa, dopo la ritenuta fiscale per imposta sul reddito delle persone fisiche applicata con l'aliquota del 23% secondo i criteri di tassazione separata previsti dagli artt. 17 e 19 D.P.R. n. 917/1986, come successivamente integrato e modificato; il Dott. De Rosa offre inoltre al Dott. Vulpiani l'ulteriore somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva, pari € 3.647,80 (tremilaseicentoquarantasette/ottanta), a titolo di contributo per le spese di lite da pagarsi direttamente all'Avv. Fabio Santoro;
- 2) il Dott. Enrico Vulpiani, pur senza nulla riconoscere in ordine alle deduzioni e pretese avversarie, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di accettare,

Enrico Vulpiani
Massimo Felice De Rosa

Felice De Rosa

Il Giudice³

come in effetti accetta, la suddetta proposta e le somme ivi indicate per i titoli sopra specificati e, contestualmente, dichiara di rinunciare - ed in effetti rinuncia - ai diritti ed alle domande di cui alle azioni articolate nei confronti del dott. Massimo Felice De Rosa con riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione a progetto intercorso con il Dott. Massimo Felice De Rosa e dichiara di accettare, come in effetti accetta, la cessazione del rapporto intervenuta in data 31.12.2015 nonché quella ulteriore e cautelativa comunicata con lettera del 10.05.2016 e di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad impugnare e contestare la legittimità della suddetta cessazione e/o risoluzione e ad ogni connesso diritto, ivi incluso il diritto alla riammissione in servizio e/o reintegrazione e al risarcimento dei danni ex art. 18 L. n. 300/1970 e sue successive modifiche e/o Legge n. 604/1966 e sue successive modifiche, nonché agli atti ed all'azione di cui al presente giudizio ed al giudizio recante n. R.G. 26352/2016 e ad ogni suo altro diritto e/o pretesa, presenti e/o futuri, dedotti e/o deducibili nei confronti del Dott. Massimo Felice De Rosa derivanti dall'intercorso rapporto di collaborazione a progetto e dalla sua cessazione, ivi espressamente inclusi i diritti che possano trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2043, 2087, 2059, 2103, 2113, 2110, e 2116, co. 2, c.c. e quali in via esemplificativa e non esaustiva, non esaurendone l'elencazione la casistica, i diritti relativi al riconoscimento di comportamenti vessatori e/o di mobbing e/o discriminatori e/o di demansionamento nei suoi confronti, al riconoscimento di mansioni e livelli di inquadramento superiori, a differenze retributive, al TFR, a indennità e/o compensi relativi alla cessazione del rapporto di lavoro, al preavviso, ferie, festività e permessi non goduti, mensilità aggiuntive, trasferte, prestazioni straordinarie e/o di lavoro usurante e/o notturno, bonus, emolumenti riconosciuti a vario titolo, indennità di cassa, fringe benefits e relativa incidenza sugli istituti legali, contrattuali e previdenziali, diretti e differiti. Il Dott. Enrico Vulpiani dichiara pertanto di essere integralmente soddisfatto e di non aver più nulla a pretendere nei confronti del Dott. Massimo Felice De Rosa per nessun

Enrico Vulpiani
Massimo Felice De Rosa

[Signature]
[Signature]

«Scud»
[Signature]

titolo, ragione o causa, riconducibile e non al rapporto dedotto in giudizio ed alla sua cessazione, con ogni conseguente rinuncia, fatti salvi gli importi di cui al precedente punto n. 1;

3) il Dott. Massimo Felice De Rosa, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di accettare, come in effetti accetta, le suddette rinunce di cui al precedente punto 2) e dichiara a sua volta di non aver più nulla a pretendere nei confronti del Dott. Enrico Vulpiani e di rinunciare alla domanda riconvenzionale spiegata nel presente giudizio ed alle sottostanti pretese, rinuncia che il Dott. Vulpiani dichiara di accettare;

4) le Parti pertanto si danno reciprocamente atto che il rapporto di collaborazione a progetto tra loro intercorso è definitivamente cessato con effetto dal 31.12.2015 ed il Dott. Vulpiani si impegna a lasciare estinguere il giudizio pendente innanzi a questo Tribunale iscritto al n. R.G. 26352/2016

5) il pagamento delle somme di cui al precedente punto 1) avverrà secondo le seguenti modalità: quanto alla somma netta di € 9.000,00 (novemila/00), a titolo di transazione generale novativa, il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente del ricorrente al seguente codice IBAN IT05C0200805144000010673276 entro il 31.07.2016; quanto all'ulteriore somma l'ulteriore somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva, pari € 3.647,80 (tremilaseicentoquarantasette/ottanta), a titolo di contributo per le spese di lite, sarà corrisposta direttamente all'Avv. Fabio Santoro, previa presentazione di fattura, a mezzo bonifico bancario entro il 31.07.2016, al codice IBAN indicato in fattura;

6) le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere strettamente riservato il presente accordo e a non diffonderne né il testo né il contenuto a terzi, con la sola eccezione che ne faccia richiesta la P.A. e/o l'Autorità Giudiziaria;

7) le spese di lite sono per il resto integralmente compensate tra le parti e gli Avv.ti Fabio Santoro e Daniela Dal Bo sottoscrivono il presente verbale anche ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà previsto ex art. 13, comma 8, L.P.;

Enrico Vulpiani
Massimo Felice De Rosa


Fabio Santoro
Daniela Dal Bo

cc. Scud 5


8) le Parti, essendo venuta a cessare la materia del contendere, chiedono che sia dichiarata l'estinzione del presente giudizio;

9) le parti si danno reciprocamente atto che il presente verbale si compone di complessive 6 (sei) pagine.

Enrico Vulpiani




Avv. Fabio Santoro



Massimo Felice De Rosa



Avv. Daniela Dal Bo



Il Giudice

